

Statuto della Sede di Torino

approvato dall'Assemblea Generale il 6 Aprile 2021

Art. 1 – Denominazione – Norme di riferimento - Sede – Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore – la Sede locale dell'UNITRE di Torino, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS. L'Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÁ APS - siglabile UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - SEDE DI TORINO.
2. La sede legale è attualmente stabilita nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Nel presente testo verrà richiamata sempre con il termine di Associazione.

Art. 2 – Adesione

1. Nel reciproco rispetto degli statuti e dell'autonomia statutaria, l'associazione UNITRE di TORINO aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÁ, siglabile UNITRE – UNIVERSITÁ DELLE TRE ETÁ – APS.
2. Utilizza denominazione, sigla e marchio dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della medesima, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 9 agosto 2019 al n° 4859/3.

Art. 3 – Finalità e attività

1. Le finalità dell'Associazione sono civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di servizio, senza scopo di lucro:
 - educare;

- formare;
 - informare;
 - prevenzione per un invecchiamento attivo;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
 - operare un confronto ed una sintesi tra le diverse culture.
2. L'Associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.lgs. 117/2017:
- a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. L'attività dell'Associazione sarà svolta mediante lo svolgimento di:
- a) conferenze e/o lezioni su argomenti specifici;
 - b) corsi annuali su discipline specifiche articolati in lezioni e/o conferenze e/o laboratori;
 - c) laboratori di attività pratiche in ordine a discipline specifiche;
 - d) convegni;
 - e) visite a musei, luoghi e aree di interesse storico, culturale, scientifico, tecnologico, ecc.;
 - f) riunioni ed eventi tipici di cerimonie ufficiali e/o del tempo libero;
 - g) ogni altra iniziativa coerente con gli scopi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.lgs. 117/17.
La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
5. Nell'ambito del conseguimento delle proprie funzioni istituzionali l'Associazione individua le sedi appropriate per lo svolgimento di tutte le attività connesse, mediante:
- a) locazione dei locali;
 - b) comodato;

c) acquisizione in proprietà e/o usufrutto.

6. La didattica e quanto altro connesso all'attività dell'Associazione potrà essere svolta anche mediante modalità on-line o similari.

Art. 4 – Adesioni degli Associati all'associazione

1. Le adesioni degli Associati all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono aderire all'associazione le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che hanno raggiunto la maggiore età e ne condividono le finalità e le attività.

3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi e pagare la quota associativa annuale.

4. L'accettazione della richiesta, deliberata dal Consiglio Direttivo, e l'ammissione viene comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati. Se entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta il Consiglio Direttivo non si pronuncia in merito, la medesima si considera tacitamente accettata senza ulteriori riserve.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione ed il richiedente può, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Nel frattempo l'interessato può fare ricorso ai probiviri. Nel caso in cui sia confermato il rifiuto il medesimo ha diritto alla restituzione della quota già pagata.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5, comma 3.

Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati – Diritti e Doveri

1. Sono Associati:

a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo;

b) gli Associati ordinari o iscritti ovvero coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, hanno richiesto e ottenuto di aderire all'Associazione per dividerne le attività;

c) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito, continuativo e volontario;

d) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento fra persone che, per professionalità, competenza e particolari meriti possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza dell'Associazione.

2. Tutti gli Associati partecipano alla vita sociale ed esercitano i diritti conseguenti, se in regola con la quota associativa annuale. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.

3. Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni, per mancato pagamento della quota sociale annuale, o esclusione per indegnità.

4. La decadenza e l'esclusione per indegnità sono deliberate dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate dall'Assemblea generale degli Associati, secondo le procedure stabilite dal Regolamento.

5. Gli Associati, in regola con la quota associativa, per legge hanno tutti gli stessi doveri, gli stessi diritti e le stesse opportunità.

6. Doveri degli Associati:

- provvedere al regolare versamento nei tempi previsti della quota associativa e rispettare la normativa stabilita da leggi e statuto, nonché dalle delibere degli Organi statutari.

7. Diritti degli Associati:

- a) di voto, trascorsi tre mesi dalla delibera di accettazione della domanda;

- b) di esaminare i libri associativi presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy e comunque secondo le disposizioni del Regolamento;

- c) all'informazione da parte dell'Associazione che ha l'obbligo di essere trasparente nei loro confronti;

- d) di partecipazione alla vita associativa e alle attività culturali e di promozione sociale organizzate dalla associazione di cui fanno parte.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo, composto da sette a undici Associati eletti dall'Assemblea degli Associati;

d) l'Organo di controllo, costituito a norma di legge, che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni all'Associazione eletti dall'Assemblea degli Associati. Le decisioni dell'Organo di controllo dovranno essere assunte all'unanimità dei componenti.

e) il Collegio dei probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche esterni, eletti dall'Assemblea degli Associati, che ha competenza sui procedimenti disciplinari, secondo quanto di seguito precisato.

2. Potranno essere presi provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo nei riguardi di tutti gli Associati che non abbiano rispettato le norme del presente statuto e/o dei regolamenti connessi.

3. Le modalità di espletamento dell'azione disciplinare e quanto connesso sono contemplate nel Regolamento.

Art. 7 – Volontari e personale dipendente

1. Il volontario, accettato in conformità ai disposti del regolamento, svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D. Lg 117/17.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

2. I volontari sono assicurati ai sensi della vigente normativa (art. 18 del D. Lg 117/17).

3. In relazione alle necessità operative dell'Associazione, e ad eventuali

obblighi di legge, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, potrà essere assunto personale dipendente, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e gli adempimenti di legge connessi (compiti di segreteria, fiscali, burocratici dell'Associazione, ecc.).

4. L'Associazione può assumere personale dipendente fra gli Associati nel rispetto della vigente normativa.

Art. 8 – Assemblea degli associati – Composizione e competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Proviviri. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento, con il limite massimo di due mandati consecutivi.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione di norma almeno una volta all'anno. In vigenza del nuovo statuto la prima Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione uscente in carica che ha anche l'obbligo di:

- a) verificare la correttezza delle convocazioni;
- b) verificare il “quorum” delle presenze in prima e seconda convocazione;
- c) verificare la regolarità delle deleghe;
- d) la correttezza dell'Ordine del giorno (O.d.g.) allegato alla convocazione dell'Assemblea.

4. terminate le verifiche di cui al comma 3), gli intervenuti nominano con votazione palese il Presidente dell'Assemblea, scelto fra uno degli Associati presenti, in regola con il pagamento della quota associativa che ha il compito di:

- a) nominare il segretario incaricato di redigere il verbale della seduta che al termine della medesima viene firmato in originale dal Presidente e dal Segretario;
- b) sovrintendere, dirigere e coordinare l'attività dell'Assemblea in ordine a quanto contenuto nell' O.d.g.;
- c) aprire e chiudere la discussione sui vari punti ed eventualmente limitare la durata degli interventi;
- d) condurre e verificare la correttezza delle operazioni di voto;
- e) dichiarare la chiusura dell'Assemblea o rinviarla ad altra data se

previsto nella convocazione.

5. L'Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, si riunisce quando il Presidente dell'Associazione lo ritiene necessario e/o a richiesta di quattro Consiglieri e/o di un decimo degli Associati; il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta (art. 20 del C.C.).

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere inviato con comunicazione e pubblicato sul sito informatico dell'Associazione con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno, e/o con un avviso in bacheca esposto in segreteria nella sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo alla stessa ora e luogo.

Ciascun Associato dispone del voto singolo. Sono ammesse deleghe, ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. Lg 117/17, in numero non maggiore di tre a persona.

8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti, presenti di persona e per delega, e ha le seguenti competenze:

a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e di altre cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;

b) eleggere i Delegati per partecipare alle attività e all'Assemblea dell'UNITRE Nazionale e/o di Enti del Terzo Settore secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;

c) approvare il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) approvare la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo comprensiva della quota associativa Nazionale;

f) deliberare sulla non ammissibilità delle richieste di iscrizione all'associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;

g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

- promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratificare la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- m) deliberare su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione.

9. L'Assemblea straordinaria, convocata e disciplinata in conformità alla vigente normativa in materia e con le modalità dei punti precedenti, è regolarmente costituita con la partecipazione del cinquanta per cento più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Sono ammesse le deleghe con i limiti numerici previsti per l'Assemblea ordinaria.

10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette sino a un massimo di undici consiglieri, scelti a maggioranza tra i soci, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Direttore dei corsi
- d) Segretario
- e) Tesoriere.
- f) Consiglieri da un minimo di due ad un massimo di sei.

2. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere nella prima riunione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale comprensiva della

quota associativa Nazionale;

c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, completi delle documentazioni previste per legge;

d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;

e) approvare il programma dei corsi e dei laboratori predisposto dal Direttore dei Corsi;

f) elaborare proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;

g) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;

h) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione, dei provvedimenti disciplinari da far ratificare dall'Assemblea;

i) ogni altra deliberazione nell'ambito delle funzioni e attribuzioni istituzionali dell'Associazione di cui all'art. 3 del presente Statuto;

l) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;

m) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

n) deliberare la decadenza e l'esclusione dei soci.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

4. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità la deliberazione si considera non approvata. Non sono ammesse deleghe.

6. Le modalità operative, di voto e quanto connesso saranno disciplinate dal Regolamento.

7. Le nuove elezioni saranno indette dal Consiglio uscente in conformità ai disposti del Regolamento.

Art. 10 – Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) convocare l'Assemblea degli Associati, il cui presidente sarà nominato dagli intervenuti in regola con la quota associativa;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- c) formulare l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea degli Associati nonché quello per le riunioni del Consiglio Direttivo, inserendo anche gli argomenti proposti dai Consiglieri;
- d) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
- f) convocare le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla scadenza del mandato;
- g) nominare, di concerto con il Consiglio Direttivo, i componenti del comitato elettorale e il Presidente di seggio che dovranno sovrintendere alle operazioni di voto, controllarne la regolarità, procedere allo scrutinio e proclamare gli eletti.

2. Il Presidente opera su mandato del Consiglio Direttivo e deve sempre rendere conto al medesimo in merito all'adempimento delle delibere assunte.

3. Il Presidente opera in nome e per conto dell'Associazione e la rappresenta presso le sedi istituzionali in occasione di eventi, cerimonie o altro che possa essere di interesse nell'ambito delle attività Istituzionali. Per dette funzioni può avvalersi dell'ausilio, o delegare direttamente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere o qualsiasi altro Consigliere e/o soggetto qualificato a rappresentare l'Associazione per lo specifico evento.

Art. 11 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, assumendone tutte le funzioni e tutti i compiti previsti dal presente Statuto, compresa la rappresentanza legale.

2. Le decisioni assunte dal Vice Presidente in assenza del Presidente sono considerate regolarmente valide.

Art. 12 – Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'Associazione; dirige e coordina l'organizzazione dei corsi e laboratori deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché ogni altra attività didattica e culturale ritenuta utile, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti, se non sono associati, sono comunque iscritti nel registro dei Volontari.
3. Il Direttore dei Corsi rappresenta l'Associazione presso le sedi istituzionali per quanto attiene le attività connesse alla didattica e affianca il Presidente in occasione di eventi, cerimonie o altro che sia di interesse nell'ambito della didattica.

Art. 13 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri, di cui al successivo art. 20.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
4. Il verbale deve essere redatto al termine della seduta.

Art. 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'Associazione, documenti da custodire in segreteria.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale e dello stato patrimoniale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, da sottoporre per l'approvazione alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, che dovrà indire entro sessanta giorni dall'approvazione la convocazione dell'Assemblea degli Iscritti per la sua approvazione.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi Collegiali.

4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
5. In caso di spese non previste dal bilancio preventivo l'Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo, dovrà provvedere alla ratifica del relativo scostamento.

Art. 15 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo viene eletto dall'Assemblea degli Associati anche al di fuori dei propri componenti, secondo le indicazioni dell'art. 6, fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del DL.gs. 117/2017.

Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il rendiconto gestionale.

2. I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso solo per gli argomenti di competenza dello stesso Organo di Controllo.

3. Per quanto non specificato in merito ai compiti istituzionali si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.

4. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato per altri due esercizi successivi.

Art. 16 – Collegio dei Proviviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Proviviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Proviviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili;

3. Il Collegio dei Proviviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;

4. Il Collegio dei Proviviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un

associato interessato alla vertenza;

5. Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 17 – Rendiconto gestionale

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

2. E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, successivamente, da proporre all'Assemblea degli Associati per la delibera definitiva.

3. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto distribuire proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere esclusivamente reinvestiti a favore di attività istituzionali e/o accantonati per le spese o necessità future dell'Associazione.

Art. 18 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o Privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D. Lg 117/2017;

d) dai rimborsi per convenzioni;

e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;

f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione;

g) da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lg 117/2017.

2. Non sono ammesse distrazioni di fondi.

Art. 19 – Gratuità delle prestazioni

1, Lo svolgimento di attività attinenti alle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate nei limiti

previsti dal Regolamento.

Art. 20 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati;
- b) registro dei Volontari;
- c) libro dei verbali Assemblea degli Associati;
- d) libro verbali Consiglio Direttivo;
- e) relazioni Organo di Controllo, a cura dell'organo stesso;
- f) libro verbali e delibere dei Proviviri, se deliberati, a cura dell'omonimo Collegio.

2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale che deve essere letto e approvato alla fine della riunione.

3. I verbali e i documenti inerenti sono custoditi nella Sede dell'Associazione, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 21 – Recesso dall'adesione

1. Nel caso l'Associazione abbia aderito o aderisca ad altra Associazione o Rete può recedere con deliberazione dell'Assemblea degli Associati, assunta a maggioranza assoluta, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione o della Rete dalla quale è stato deliberato il recesso.

Art. 22– Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione:

- a) è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole del settantacinque per cento degli Associati stessi in regola con la quota associativa.
- b) è stabilito dall'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.

2. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale, purché Ente del Terzo Settore, o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D. Lg. n. 117/2017 e s.m.i.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione i verbali e la documentazione relativa allo scioglimento devono essere trasmessi

secondo il regime vigente al momento:

- a) alla Segreteria Nazionale, nel caso in cui l'Associazione sia ancora aderente a quella nazionale;
- b) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art. 23 – Regolamenti

1. I Regolamenti e le modifiche successive sono redatti a cura del Consiglio Direttivo e approvati preliminarmente dal medesimo.

Art 24 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, nonché alla normativa per gli “Enti del Terzo settore”.